



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 110 – 30 MARZO 2026

Riunione del 25 Marzo 2026

73.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO

- Sig. ..omissis..

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano     Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 56/2025-26 pervenuto il giorno 12 Febbraio 2026 nei confronti di:

..omissis.. *“per aver quale arbitro designato per una gara territoriale tra due società affiliate Fipav, inviato, prima della gara stessa, un messaggio tramite l'applicazione WhatsApp all'allenatore di una delle due squadre Sig. ..omissis.. del seguente tenore "Buongiorno, ho visto la sua foto sul suo profilo wa e mi fa piacere che lei ama i figli \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*. Detto questo mi sono accordato con la società di \*\*\*\*\* per la gara del \*\*\*\*\*. Per vincere mi danno 100 €, se lei mi offre di più potrei invertire la situazione. Buona giornata”.*

**In violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 18 Statuto FIPAV, art. 47 del Regolamento Struttura Tecnica e art. 74 Regolamento Giurisdizionale e con la contestata aggravante ex art 102 comma 1 lettera a) FIPAV per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole e lettera j) per aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio”**

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Umberto Pantanella nonché il sig. ..omissis..

Il procuratore illustrava l'atto di deferimento concludendo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dell'incolpato con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

L'incolpato rilasciava dichiarazioni spontanee precisando come la sua azione fosse palesemente



goliardica frutto di uno scherzo ai danni dell'allenatore al quale aveva, poco dopo l'invio del messaggio, chiarito come si trattasse di uno scherzo.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere debitamente provato e comunque ammesso dallo stesso incolpato.

La gravità del fatto non viene attenuata dalle giustificazioni rese dall'incolpato.

Il messaggio inviato era chiaro ed ha ingenerato nella persona che lo ha ricevuto la percezione di un'azione vera e scorretta e non certo di un'azione goliardica.

Il tentativo di ricondurre quanto accaduto ad uno scherzo non ha poi sortito l'effetto sperato tanto che il soggetto che ha ricevuto il messaggio ha deciso di portare a conoscenza degli organi preposti quanto accaduto.

La particolarità dell'atto compiuto trova sicuramente la sua piena antiggiuridicità nel fatto che tra i due soggetti non vi fosse una amicizia tale da far pensare ad uno scherzo e che l'azione sia stata compiuta da un direttore di gara. Per tale motivo sussiste anche l'aggravante così come contestata dalla procura.

Ai fini della determinazione della sanzione si può comunque tenere conto del tempestivo tentativo dell'incolpato di chiarire con il destinatario del messaggio l'intento goliardico dello stesso.

### **PQM**

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. ..omissis.. per mesi tre.

Roma, 30 Marzo 2025

F.to Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Marzo 2026